



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 13/02/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 15/5/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 25/8/2017, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, secondo il criterio *pro-rata temporis*, della complessiva somma di € 4.061,46, a titolo di commissioni intermediario di accensione, commissioni intermediario di gestione, provvigioni e spese istruttorie, già al netto di quanto corrisposto in sede di conteggio estintivo;
- gli interessi legali dalla data dell'estinzione anticipata e le spese per l'assistenza difensiva, da liquidarsi in via equitativa.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la chiara ripartizione, nel contratto, tra costi *up front* e costi *recurring*;
- l'avvenuto rimborso, in sede di estinzione del finanziamento, della somma di € 1.340,12 a titolo di commissioni per le attività di gestione del prestito, calcolate in "*misura proporzionale alla quota di interessi non maturata*";
- di aver manifestato la disponibilità, in sede di riscontro al reclamo, a rimborsare l'ulteriore importo di € 352,02 a titolo di commissioni percepite per la gestione del



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

finanziamento, tenuto conto di quanto già rimborsato in sede di estinzione anticipata;

- la non rimborsabilità delle commissioni di accensione del finanziamento, stante la loro natura *up front*;
- la non rimborsabilità delle provvigioni corrisposte all'agente, stante la natura *up front* dell'attività da questi svolta, chiaramente legata "*alla fase (addirittura) prodromica alla stipulazione del contratto di finanziamento*" (richiama diversi precedenti A.B.F. sul punto);
- che le spese imposte dall'ente previdenziale per la riscossione delle rate, che il ricorrente "*erroneamente*" nomina come spese istruttorie, sono state già rimborsate in sede di estinzione anticipata, nella misura di € 159,16.

Pertanto conferma la disponibilità a rimborsare l'importo di € 352,02 a titolo di commissioni per la gestione del prestito, unitamente ad € 20,00 quale contributo per la presentazione del ricorso, chiedendo di rigettare "*ogni maggiore richiesta avanzata dal ricorrente*".

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella citata decisione n. 26525/2019, secondo cui: "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*".

"*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento*", valutando inoltre che "*non ricorre invece alcuna ragione per*



discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Venendo al merito del ricorso, va rilevata la natura recurring della commissione accensione finanziamento e delle spese esazione quote, trattandosi di corrispettivo per attività destinate a svolgersi lungo l'intero arco temporale di attuazione del rapporto. Natura up front compete, invece, alle provvigioni offerta fuori sede, in quanto corrispettivo di attività circoscritte alla fase prodromica alla conclusione del contratto.

Con riguardo alla provvigione dovuta all'agente, si evidenzia, da parte dell'intermediario, la produzione di fattura emessa, con la relativa disposizione di bonifico.

Inoltre le parti concordano nel ritenere estinto anticipatamente il finanziamento in esame, anche se producono in atti due conteggi estintivi differenti. In particolare, l'intermediario produce la relativa quietanza liberatoria in cui è specificato che il prestito "deve intendersi, ad ogni effetto, estinto in via anticipata, a partire dal 31/12/2017"; ritiene, così, il Collegio che a tale conteggio estintivo debba farsi riferimento e che il debito residuo al 31/12/2017 siadi € 39.060,00, pari a n. 92 rate residue e una insoluta.

Quanto, infine, alla "Commissione dell'intermediario mutuante di gestione del finanziamento", avente natura recurring, il contratto prevede un criterio di rimborso alternativo, ovvero che tale voce di costo sia rimborsata "in misura proporzionale alla quota interessi non maturata alla data di anticipata estinzione; il Collegio reputa legittimo tale criterio.

Peraltro, l'intermediario, in sede di riscontro al reclamo e di controdeduzioni, ha comunque manifestato la disponibilità a rimborsare l'ulteriore importo di € 352,02.

Tutto ciò considerato, ritiene il Collegio che, avuto riguardo ai rimborsi effettuati, la domanda del ricorrente possa trovare accoglimento secondo il prospetto che segue:

###

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	28
rate residue		92

TAN	▶	4,10%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	76,67%
- in proporzione alla quota	60,72%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	Comm. accensione finanz. (recurring)	€ 2.220,00	€ 1.702,00	€ 1.347,93			€ 1.702,00
<input type="radio"/>	Comm. gest. finanz. (recurring)	€ 2.207,14	€ 1.692,14	€ 1.340,12	€ 1.340,12	€ 1.340,12	€ 0,00
<input type="radio"/>	Provv. per l'offerta fuori sede (up front)	€ 2.520,00	€ 1.932,00	€ 1.530,08			€ 1.530,08
<input type="radio"/>	Spese per l'esaz. delle quote (recurring)	€ 207,60	€ 159,16	€ 126,05		€ 159,16	€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti € 3.232,08

Non risulta accoglibile la domanda volta al rimborso delle spese di assistenza professionale.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 3.232,08, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS